



Università degli Studi di Ferrara

SENATO ACCADEMICO	20/05/2011, 22/11/2011, 2/05/2012, 24/01/2017 22/02/2017, 21 giugno 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27/05/2011, 29/11/2011, 30/05/2012, 31/01/2017 24/02/2017, 28 giugno 2017
Decreto Rettoriale 1ª emanazione	rep. n. 534/2011 - 06/06/2011
Decreto Rettoriale di aggiornamento	Rep. n. 919/2017 – 30 giugno 2017
STRUTTURA COMPETENTE	Ripartizione Personale e Organizzazione
Entrata in vigore: 3 luglio 2017	

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E PER GLI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente nonché del Regolamento didattico di Ateneo, i presupposti e le procedure per la stipulazione di contratti a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di insegnamento con soggetti diversi dai professori e ricercatori di ruolo dell'Università.

Art. 1-bis

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- per Università, l'Università degli Studi di Ferrara
- per Rettore, il Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara (o suo delegato)
- per Struttura Didattica, i Dipartimenti, le Scuole, le Facoltà, lo IUSS, i Consigli dei Corsi di Studio, nei limiti e nell'esercizio delle competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi
- per Corsi di Studio, i corsi di laurea triennale, i corsi di laurea magistrale, e i corsi di laurea a ciclo unico (come definita dalla normativa vigente), i corsi di formazione e di perfezionamento e i corsi di Master Universitari, i corsi di Specializzazione, i corsi di Dottorato di Ricerca.

Art. 2

Organizzazione e articolazione dell'attività didattica

1. Le strutture didattiche, in sede di programmazione per l'anno accademico successivo, formulano una proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica destinata ad essere espletata nell'ambito di ciascun corso di studio.
2. La proposta deve in primo luogo definire gli impegni didattici e organizzativi dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in ruolo presso l'Università, nonché gli impegni di natura didattica eventualmente affidate al personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualificazione specifica in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara.
3. Completata l'assegnazione dei compiti didattici a norma del precedente comma la proposta può inoltre contemplare, compatibilmente con le risorse di cui dispone la struttura didattica, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto:



Università degli Studi di Ferrara

- l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario di altri Atenei previo espletamento di apposite procedure di valutazione comparativa dei candidati;
 - l'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui alla Sezione I del Titolo II con indicazione dei nominativi dei soggetti cui si propone di affidare o rinnovare l'incarico di insegnamento ;
 - l'attivazione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui alla Sezione II del Titolo II;
 - l'attribuzione degli incarichi di cui alla Sezione III del Titolo II, con indicazione dei nominativi dei soggetti cui si propone di affidare o rinnovare l'incarico di insegnamento;
 - l'attivazione delle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di supporto alla didattica di cui al Titolo III;
 - l'attribuzione diretta di incarichi di supporto alla didattica, di cui al Titolo III, a titolo gratuito a dottorandi ed assegnisti di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara.
4. La proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica di cui ai commi precedenti deve essere trasmessa all'Amministrazione dell'Università con congruo anticipo rispetto al termine entro il quale, sulla base della normativa vigente, deve essere adottata la delibera definitiva di programmazione dell'attività didattica per il successivo anno accademico.
 5. Ricevuta la proposta di cui al comma 4, si procede a verificare:
 - a. la sussistenza di risorse economiche sufficienti per far fronte alle spese implicate dalla stipulazione dei contratti di cui al comma 3, da parte degli ufficio competenti;
 - b. la compatibilità delle proposte formulate dalle strutture didattiche con i vincoli posti dalla normativa vigente, da parte del Presidio di Qualità;
 - c. la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui alla Sezione I del Titolo II, da parte del Nucleo di Valutazione.
 6. Gli esiti delle verifiche condotte ai sensi del comma 5 vengono comunicati alle strutture didattiche che, apportate le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie per adeguarla a tali esiti, approvano in via definitiva la organizzazione ed articolazione dell'attività didattica dell'anno accademico successivo.
 7. L'affidamento degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo dell'Ateneo è deliberato dalla struttura didattica che gestisce l'attività formativa senza che si renda a tal fine necessaria l'emanazione di appositi avvisi di vacanza.
 8. L'affidamento degli incarichi di insegnamento a soggetti diversi dai professori e ricercatori di ruolo dell'Università è disciplinato dal Titolo II del presente regolamento.
 9. Le procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e degli incarichi di supporto alla didattica debbono concludersi con congruo anticipo per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 3

Soggetti ai quali può essere conferito l'incarico. Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati dall'Ateneo, nel rispetto del codice etico, soltanto a soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura didattica che propone il conferimento dell'incarico.



Università degli Studi di Ferrara

3. Gli incarichi di cui al presente Titolo non sono incompatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle dipendenze di un soggetto diverso dall'Università di Ferrara, purché non sussista un conflitto di interessi.
4. Con riferimento ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti o rinnovati a soggetti che, negli ultimi tre anni accademici conclusi, siano stati titolari di insegnamenti o moduli di insegnamento nei confronti dei quali i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti risulti insoddisfacente, o comunque inferiore al 6. A tal fine il valore di riferimento è pari alla media complessiva dei punteggi ottenuti negli ultimi tre anni accademici per i quesiti D4, D6, D7, D8, D10 e D11 del questionario di rilevazione dell'opinione degli studenti.

Nel caso un soggetto non sia stato titolare di insegnamenti o moduli continuativamente negli ultimi tre anni accademici, gli incarichi di cui al presente regolamento gli potranno essere conferiti o rinnovati anche in presenza di un valore di riferimento inferiore a 6, ma mai inferiore a 5, relativamente alla media dei suddetti quesiti, a patto che il Dipartimento espliciti nella delibera di attribuzione quali azioni intenda mettere in atto - in accordo con la Facoltà laddove presente - al fine di risolvere le criticità evidenziate e conseguentemente migliorare i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti per gli insegnamenti o i moduli valutati in modo negativo. Di tali casi eccezionali sarà comunque inviata segnalazione al Nucleo di Valutazione, qualora riguardanti incarichi conferiti in modo diretto.

TITOLO II INCARICHI DI INSEGNAMENTO SEZIONE I

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PER CONSENTIRE ALL'ATENEO DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Art. 4

Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione

1. L'Università può conferire incarichi di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, al fine di migliorare ed arricchire la propria offerta didattica.
2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo sulla base di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito.
3. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento è deliberata dalla struttura didattica sulla base di una proposta adeguatamente motivata, nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla struttura didattica ai sensi del comma 1 dell'art. 2. La suddetta proposta deve, in particolare:
 - specificare l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
 - contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento, il cui curriculum scientifico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;
 - illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;
 - precisare l'importo del compenso spettante all'esperto cui si propone di conferire l'incarico di insegnamento, nel caso di contratti a titolo oneroso;



Università degli Studi di Ferrara

- dare conto, se disponibile, dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti, in merito all'attività didattica già svolta dall'esperto in precedenti anni accademici.
- 4. Gli incarichi di cui alla presente sezione possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993. In tal caso, l'individuazione dell'esperto di alta qualificazione cui affidare l'incarico, che deve possedere i requisiti di cui al comma 1, avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente, che debbono garantire la possibilità di sottoporre a un'adeguata verifica la congruità e la significatività del curriculum scientifico o professionale dell'esperto cui si propone di affidare l'incarico. Agli incarichi di cui al presente comma trovano comunque applicazione l'art. 3 e l'art. 16 del regolamento.
- 5. Nel caso in cui l'incarico di insegnamento venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può essere inferiore al limite minimo stabilito annualmente dal Senato Accademico e non potrà essere inferiore a quello fissato dal decreto previsto dal comma 2, art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 6. La congruità dei curricula scientifici e/o professionali degli esperti di alta qualificazione ai quali le strutture didattiche propongono di affidare gli incarichi di insegnamento di cui alla presente sezione deve essere verificata da parte del Nucleo di valutazione (art. 2, comma 1, lettera r) Legge 240/2010) prima che le strutture didattiche approvino in via definitiva l'organizzazione e articolazione dell'attività didattica e in ogni caso prima della stipulazione del relativo contratto.
- 7. La verifica della congruità e della significatività del curriculum scientifico e/o professionale dell'esperto cui si propone l'attribuzione di un incarico di insegnamento ai sensi del comma 4 può essere effettuata dal Nucleo di valutazione ovvero da Commissioni appositamente costituite nell'ambito delle strutture didattiche interessate: in quest'ultimo caso, gli esiti delle verifiche condotte dalle Commissioni debbono essere tempestivamente comunicati al Nucleo di Valutazione.

SEZIONE II

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE, ANCHE INTEGRATIVE (ART. 23, COMMA 2, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Art. 5

Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche

1. Allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo soltanto sulla base di contratti a titolo oneroso.
3. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento deve essere adeguatamente motivata nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla struttura didattica ai sensi del comma 1 dell'art. 2. La suddetta proposta deve, in particolare, indicare:
 - a) l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
 - b) le ragioni che giustificano la scelta di conferire l'incarico di insegnamento di cui al presente articolo;
 - c) l'importo del compenso lordo spettante al soggetto cui viene conferito l'incarico di insegnamento e la relativa copertura finanziaria;
 - d) il periodo di svolgimento delle lezioni e il numero di ore di lezione;



Università degli Studi di Ferrara

- e) i requisiti scientifici, didattici e professionali richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere.

Art. 6

Procedure selettive

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 5 avviene sulla base di un contratto che viene stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica promosse dalle strutture didattiche interessate, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo.
2. I bandi di selezione sono indetti dalla struttura didattica competente e sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo.
3. I bandi devono specificare:
 - a) la modalità di presentazione delle domande;
 - b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data della pubblicazione del bando;
 - c) per ogni insegnamento, l'importo del compenso lordo spettante al soggetto cui viene conferito l'incarico di insegnamento;
 - d) il periodo di svolgimento delle lezioni e le ore di lezione;
 - e) i requisiti scientifici, didattici e professionali richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere;
 - f) le eventuali prove previste.
4. Alle domande i candidati dovranno allegare il curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale.
5. L'importo del compenso spettante ai titolari degli incarichi di insegnamento assegnati tramite le procedure selettive di cui all'art. 6 viene fissato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 240 del 2010 (D.M. 21 luglio 2011 – Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento).

Art. 7

Criteri e modalità di selezione

1. La struttura didattica competente procede alla valutazione comparativa delle domande presentate, in applicazione dei criteri preventivamente stabiliti nel bando; qualora lo si ritenga opportuno, potrà essere costituita a tal fine un'apposita commissione, composta da membri scelti fra docenti di ruolo e ricercatori dell'Università.
2. Al termine della valutazione comparativa, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, viene individuato il candidato più qualificato e maggiormente idoneo ad assumere l'incarico di insegnamento cui la procedura selettiva si riferisce. Il conferimento dell'incarico di insegnamento viene deliberato dal Consiglio della struttura didattica che ha promosso la procedura di selezione pubblica.
3. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
 - a) attività didattica già maturata in ambito accademico
 - b) attività scientifica e di ricerca;
 - c) titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, etc.);



Università degli Studi di Ferrara

- d) esperienza professionale dei candidati nell'ambito del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento
4. Saranno considerati titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.
5. Al fine di garantire adeguata pubblicità, l'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

SEZIONE III

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI A DOCENTI, STUDIOSI O PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA (ART. 23, COMMA 3, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Art. 8

Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso, che viene stipulato dal Rettore.
3. Il conferimento dell'incarico di insegnamento deve essere adeguatamente motivato nella proposta di articolazione e organizzazione dell'attività didattica formulata dalla struttura didattica interessata ai sensi del comma 1 dell'art.4.
4. La suddetta proposta deve, in particolare:
 - a) specificare l'intitolazione e i contenuti dell'insegnamento;
 - b) contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento al docente di chiara fama, il cui curriculum scientifico, didattico e/o professionale deve essere allegato alla proposta;
 - c) illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione;
 - d) precisare l'importo del compenso spettante al docente di chiara fama.
5. Il conferimento dell'incarico viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
6. L'importo del compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di un confronto con i compensi attribuiti da altre Università europee per l'espletamento di incarichi di insegnamento di analoga natura.
7. Il curriculum scientifico, didattico e professionale del docente di chiara fama al quale venga conferito un incarico di insegnamento ai sensi del presente articolo deve essere reso pubblico nel sito web della struttura didattica che ha proposto l'attribuzione dell'incarico.

SEZIONE IV

NORME COMUNI

Art. 9

Copertura economica

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse destinate al finanziamento dei contratti di insegnamento a titolo oneroso, tenuto conto delle risorse stanziare a bilancio. Il Senato Accademico delibera in merito all'assegnazione alle strutture didattiche, e stabilisce – nel rispetto del limite di cui al comma 2 – il numero degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere conferiti nell'anno accademico successivo.



Università degli Studi di Ferrara

2. Il numero dei soggetti destinatari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti a titolo gratuito stipulati a norma della Sezione I del presente Titolo non può essere superiore, per ogni anno accademico, al 5% dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo di Ferrara.
3. Ai fini del computo del limite quantitativo di cui al comma 2, non vengono presi in considerazione i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

Art. 10

Oggetto del contratto

1. Gli incarichi sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore. Tale rapporto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
2. I contratti devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'incarico e il periodo di svolgimento delle lezioni;
 - c) l'indicazione dell'insegnamento assegnato, il numero di ore, il numero di crediti formativi universitari;
 - d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento (partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento, partecipazione, inclusa la sessione straordinaria, alle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, assegnazione delle tesi di laurea, svolgimento di compiti di orientamento e assistenza agli studenti, etc;
 - e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
 - f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di legge.

Art. 11

Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. I titolari di incarichi di insegnamento di cui al Titolo II sono tenuti:
 - a svolgere in prima persona l'attività didattica che costituisce oggetto dell'incarico di insegnamento, nel rispetto degli orari e delle date stabilite dalla struttura didattica competente;
 - a dedicare un congruo numero di ore al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
 - a tenere un diario aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte ed alla consegna dello stesso al responsabile della struttura didattica a conclusione dell'attività svolta;
 - a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio per l'intero anno accademico di riferimento inclusa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del regolamento didattico ed il calendario elaborato dalla struttura;
 - a comunicare al responsabile della struttura didattica, con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dei corsi: il calendario delle lezioni, le giornate e le ore destinate al ricevimento degli studenti, le date degli appelli degli esami (almeno sei per ogni anno accademico);
 - ad attenersi a quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo, dai Regolamenti didattici dell'Ateneo e del corso di studio;
 - ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
2. La partecipazione dei titolari degli incarichi di insegnamento di cui alle riunioni degli organi accademici è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. È comunque esclusa la loro partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento



Università degli Studi di Ferrara

degli incarichi di cui al presente regolamento. Sono inoltre tenuti a prendere parte alle riunioni indette dalle strutture didattiche competenti alle quali siano invitati a partecipare.

3. Il curriculum scientifico e professionale dell'esperto di alta qualificazione al quale venga conferito un incarico di insegnamento ai sensi del presente articolo deve essere reso pubblico nel sito web della struttura didattica che ha proposto e deliberato l'attribuzione dell'incarico.

Art. 12

Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al Titolo II del presente Regolamento non possono essere conferiti a:
 - coloro che siano iscritti al dottorato di ricerca;
 - chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
 - chi fruisca di borse di studio di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368.
2. Ai dipendenti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Università potrà assegnare l'incarico previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.
3. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Art. 13

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. I contratti di insegnamento saranno risolti automaticamente in caso di:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 13.
2. Il titolare di incarico di insegnamento che assuma servizio di ruolo presso questa Università successivamente alla stipula del contratto può, previa proposta della struttura, portare a termine il corso al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento. In tal caso il corrispettivo previsto per il corso a contratto sarà limitato al giorno precedente la presa di servizio.

Art. 14

Trattamento previdenziale ed assistenziale

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e il D. Leg.vo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività limitatamente al periodo della prestazione presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 15

Trattamento economico

1. La liquidazione dei compensi è effettuata previa attestazione da parte del responsabile della struttura didattica dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti didattici di



Università degli Studi di Ferrara

Ateneo e dalla normativa in vigore e previa consegna agli uffici competenti del registro delle lezioni firmato dal responsabile della struttura didattica.

2. La liquidazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel contratto. Nel caso in cui le ore di lezione svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore di lezione previste dal relativo bando e riportate nel contratto.

Art. 16

Durata

1. La durata dei contratti con i quali vengono conferiti gli incarichi di insegnamento è pari ad un anno accademico.
2. La durata del contratto può essere prorogata per un anno con un'apposita delibera di rinnovo che la struttura didattica può adottare, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, a fronte della constatata persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il conferimento dell'incarico.
3. Anche le delibere di cui al comma 2 debbono essere completate dalla proposta di organizzazione e articolazione dell'attività didattica di cui all'art. 2, comma 1.
4. Il conferimento dell'incarico di insegnamento non può essere rinnovato per più di due volte consecutive per gli incarichi di cui al titolo II sezione I e per più di quattro per gli altri incarichi.

Art. 17

Insegnamenti nei corsi di perfezionamento, di formazione e nei master

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione", nei soli corsi di studio di perfezionamento, di formazione e nei master, gli insegnamenti, l'attività didattica potrà svolgersi in forma seminariale secondo i parametri previsti all'art. 25 del presente Regolamento.
2. L'organizzazione dell'attività didattica nei corsi di studio di perfezionamento, di formazione e nei master avviene nei modi e nei tempi previsti dagli organi accademici.

TITOLO III - INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Art. 18

Oggetto dell'incarico di supporto alla didattica

1. Le strutture didattiche possono proporre di affidare a soggetti non dipendenti dell'Università di Ferrara, con idonea qualificazione scientifica o professionale l'incarico di supporto alle attività di insegnamento a favore degli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari.
2. Le attività che costituiscono oggetto dell'incarico hanno natura strumentale e sussidiaria rispetto alle attività didattiche cui sono tenuti i professori e i ricercatori dell'Università di Ferrara nonché gli affidatari degli incarichi di insegnamento di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 19

Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito, che viene stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica avviate, su proposta motivata, dalla struttura didattica interessata, previa verifica della copertura finanziaria.



Università degli Studi di Ferrara

2. Alle procedure di selezione pubblica di cui al comma 1 viene data adeguata pubblicità attraverso l'inserimento nell'Albo Ufficiale di Ateneo e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo del relativo avviso di selezione.
3. L'avviso di selezione deve contenere l'indicazione:
 - a) dell'anno accademico di riferimento;
 - b) dei compiti assegnati, con la precisazione dell'insegnamento a supporto del quale essi debbono essere espletati;
 - c) del numero di ore richieste e del periodo di riferimento;
 - d) dell'importo del compenso, al lordo delle ritenute di Legge;
 - e) dei profili professionali e delle caratteristiche curriculari richieste.
4. La valutazione dei candidati viene condotta dalla struttura didattica che ha proposto il conferimento dell'incarico sulla base di un esame comparativo dei curricula dei candidati stessi nonché della loro comprovata e documentata esperienza scientifica o professionale.
5. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere almeno le indicazioni di cui alle lett. a) – d) del comma 3.
6. Si applicheranno in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Regime di incompatibilità

1. Gli incarichi a titolo oneroso di cui al Titolo III del presente Regolamento non possono essere conferiti a chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
2. Ai dipendenti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Università potrà assegnare l'incarico previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.
3. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Art. 21

Trattamento economico

1. Nel caso in cui l'incarico di supporto alla didattica venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può essere inferiore al limite minimo stabilito annualmente dal Senato Accademico.
2. Il corrispettivo per l'attività di supporto alla didattica sarà liquidato al termine del contratto, previo attestazione da parte del responsabile della struttura didattica dell'assolvimento di tutti i compiti previsti dal contratto.

Art. 22- Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico. La durata può essere prorogata di un ulteriore anno accademico, per non più di due volte, con una delibera di rinnovo adottata dalla struttura didattica interessata, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 23

Seminari

2. Per i corsi di laurea, le strutture didattiche possono organizzare lo svolgimento di seminari o cicli di seminari ad integrazione dell'attività didattica ufficiale, affidati a titolo oneroso o gratuito a soggetti adeguatamente qualificati.



Università degli Studi di Ferrara

3. Al medesimo soggetto non può essere attribuito l'incarico di tenere seminari di durata complessiva superiore a 25 ore annue.
4. L'importo del compenso orario spettante al soggetto cui viene attribuito l'incarico di tenere seminari o cicli di seminari non può essere superiore ai 120,00 euro lordi carico prestatore.
5. La scelta dei soggetti cui viene affidato l'incarico di svolgere i seminari deve essere adeguatamente motivata dal Consiglio della struttura.

TITOLO IV

ART. 24

Tutor clinici

1. Per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, il Consiglio di Dipartimento di afferenza, su istanza del Consiglio del Corso di Studio, individua i «tutor clinici» degli studenti tra i Medici che hanno manifestato la propria disponibilità in servizio presso la struttura sanitaria convenzionata, previo accordo con l'Azienda stessa. Anche i Medici di Medicina Generale, convenzionati con il SSR, sentito l'Ordine dei Medici, possono essere nominati Tutor clinici. Il Tutor, nello svolgimento delle sue peculiari attività assistenziali, contribuisce alla formazione dello studente in ambito sanitario, in accordo e sotto la responsabilità di un docente universitario, secondo le specifiche modalità previste dal Consiglio di Corso di Studio, favorendo l'applicazione del sapere teorico nella pratica clinica.
2. I Tutor saranno nominati dal Consiglio del Corso di Studio sulla base dei curricula presentati dai medici interessati, tenendo conto dell'esperienza maturata e delle competenze attese per ogni studente stabilite dal Consiglio stesso. La valutazione positiva dell'attività di Tutor, che tiene conto dell'opinione degli Studenti, consente al Consiglio di Corso di Studio il rinnovo dell'incarico.
3. Per tale attività, da svolgersi in orario di servizio e senza oneri per l'Università, al personale coinvolto verrà rilasciato un estratto della delibera di nomina da parte del Dipartimento e l'attestazione dell'attività svolta da parte del Presidente del Corso di Laurea con i risultati conseguiti.
4. Spetta al Consiglio del Corso di Studio definire:
 - eventuali altri criteri di selezione per gli interessati a svolgere il servizio di Tutor Clinico;
 - eventuale numero di studenti per Tutor (da un minimo ad un massimo);
 - modalità di valutazione da parte dello studente, tramite questionario, del Tutor Clinico;
 - le modalità di verifica delle competenze apprese dallo studente.

Art. 25

Norme transitorie

1. Per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, dovranno essere sottoposti alla verifica di congruità da parte del Nucleo di Valutazione, i curricula scientifici o professionali dei titolari di incarico conferito ai sensi del titolo II, sezione I, che sulla base di quanto previsto dal Regolamento previgente, non sono mai stati sottoposti a tale verifica.
2. Con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento, per l'offerta didattica a.a. 2017/2018 la verifica della congruità e della significatività dei curricula scientifici e/o professionali da parte delle Commissioni di cui al comma 7 dell'art. 4 può essere effettuata anche posteriormente all'adozione della delibera di conferimento dell'incarico, ma entro e non oltre il 1° ottobre 2017.